



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
LA MADDALENA

ORDINANZA n. 013/2006

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTA La circolare prot. 16971, in data 27 dicembre 2005, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari;

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 36/2004, in data 13 gennaio 2004, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 24, del 30 gennaio 2004, recante "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose";

VISTA La propria Ordinanza n. 12/2004, in data 18 marzo 2004;

VISTO L'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";

ISTI Gli artt. 17, 62, 65, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 85 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

VISTO L'art. 1 della Legge 13 maggio 1940, n. 690;

VISTA La legge 26 luglio 1965, n. 966 recante "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATA la necessità di istituire un servizio di assistenza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle operazioni di imbarco e sbarco dei veicoli trasportanti merci pericolose in colli della classe 1 (esplosivi) dai mototraghetti impiegati nel servizio di linea Isola di La Maddalena – Palau e viceversa,

ORDINA

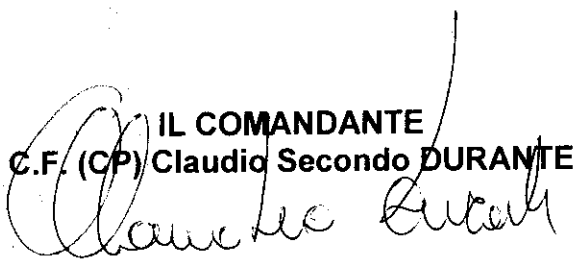
Art. 1 Tutte le operazioni di imbarco e/o sbarco dei veicoli trasportanti merci pericolose in colli della classe 1 (esplosivi) dai mototraghetti impiegati nel servizio di linea

Isola di La Maddalena – Palau e viceversa, dovranno essere presiedute dal personale e dai mezzi del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari e dal personale dell'Autorità Marittima del Porto di imbarco e/o sbarco;

- Art. 2** Chiunque intenda imbarcare e/o sbarcare merci pericolose in colli della classe 1 (esplosivi) nei porti del Compartimento Marittimo di La Maddalena dovrà richiedere, oltre che l'autorizzazione all'imbarco/nulla osta allo sbarco di detta merce all'Autorità Marittima, previa presentazione dell'istanza con l'apposito visto dell'Autorità di P.S. del porto di imbarco e/o sbarco (art. 6.6 del D.D. 36/2004), anche il servizio di vigilanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 26 luglio 1965, n. 966, presentando, con almeno cinque giorni di anticipo, domanda in carta legale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, secondo il modello allegato alla presente Ordinanza;
- Art. 3** I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente da danni arrecati a persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento;
- Art. 4** La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data odierna ed abroga qualsiasi disposizione in contrasto con la presente;
- Art. 5** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La Maddalena, 29.03.2006

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Claudio Secondo DURANTE



Marca da
Bollo
(solo sull'originale)

CHIEDE

da effettuarsi il giorno.....dalle ore.....alle ore..... presso il porto di

☐ attestato di versamento sul c/c postale n.11159076 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sassari, comprovante l'avvenuto pagamento di € _____ con la causale "Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco di Sassari";

☐ Fotocopia documento riconoscimento da allegare anche nel caso di delega ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n° 403 del 20.10.1998.

L'Impiegato Addetto

Il Responsabile Legale